



*Al Presidente del
Consiglio Regionale della Puglia
Mario Loizzo*

Prot. S/P _____

Bari, _____

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge interviene, nei limiti della competenza di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione ed in coerenza con l'art.10, comma 1, dello Statuto, in materia di tutela della salute, con l'obiettivo di perseguire il migliore utilizzo delle risorse disponibili per garantire ai cittadini un'assistenza sanitaria adeguata alle loro esigenze, favorendo un riequilibrio di potenzialità e risorse tra ospedale e territorio ed una piena e produttiva integrazione.

Lo strumento per il perseguimento di tale obiettivo è la collocazione, in prossimità delle strutture di Pronto Soccorso di tutti i Presidi Ospedalieri, di una sede del servizio di continuità assistenziale che possa costituire un valido supporto alla gestione delle richieste di intervento caratterizzate da bassa criticità pervenute al Pronto Soccorso che, specialmente nelle giornate festive e prefestive, presentano eccessivi accessi impropri. Di qui l'esigenza di garantire una maggiore appropriatezza delle prestazioni per tutti quei pazienti che si recano in Pronto Soccorso perché non trovano una risposta sul territorio, anche se molto spesso esiste.

La finalità della presente proposta di legge, esplicitata all'art. 1, è, dunque, quella di consentire la gestione dei pazienti per i quali sia inappropriato il ricorso al percorso ospedaliero, in quanto privi di urgenza clinica, per ricollocarli nel giusto percorso e profilo assistenziale in guisa tale da evitare il congestionamento delle strutture di Pronto Soccorso, ottenendo la riduzione delle attese particolarmente lunghe dei pazienti a bassa criticità ed una proporzionata riduzione dell'occupazione di ambulatori in pronto soccorso per problematiche improprie.

In coerenza con tale finalità, l'art.2 prescrive che in tutti i Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso, in adiacenza a quest'ultimo, sia collocata una sede del Servizio di Continuità Assistenziale, cui è attribuita la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità.

Si evidenzia come la presente proposta di legge preveda che le sedi del servizio di continuità assistenziale non siano inserite all'interno delle strutture di Pronto Soccorso ma situate nelle adiacenze di tali strutture, onde evitare che i cittadini continuino ad identificare il Pronto Soccorso come unico luogo al quale rivolgersi per qualsiasi problema.

L'art.3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, non comportando la presente proposta di legge nuove spese o minori entrate a carico del bilancio regionale e configurandosi come atto di programmazione generale, alla cui approvazione faranno seguito provvedimenti amministrativi a



cura della competente struttura regionale per la traduzione in concreto delle disposizioni richiamate, che si collocano nell'ottica di un più efficiente utilizzo delle risorse già disponibili.

Articolato "Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale"

Art.1

Finalità

1. La presente legge ha la finalità, in coerenza con l'art.10, comma 1, dello Statuto, di creare una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l'attività delle strutture di Pronto Soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, aumentando l'appropriatezza delle cure e riducendo i tempi d'attesa.

Art.2

Servizio di continuità assistenziale presso i Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso

1. In coerenza con la finalità di cui all'art. 1, presso tutti i Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso, in adiacenza a quest'ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità.

2. Con provvedimento della Giunta Regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Art.3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale.

Il Consigliere del Gruppo

La Puglia con Emiliano

Giuseppe Turco _____